



R. G. n. 15300 /2004

TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

=====

Il Tribunale di Barcellona P. G.
(già sezione distaccata di Milazzo)

Nella persona del Giudice Unico Onorario avv. Francesco Montera,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale
motivazione della decisione, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 15300/04

promossa da ~~MASIMO GIANNI SANTINO~~ e ~~GIAMBO GARDIGNA~~ quali genitori del figlio
minore ~~Giuseppe Daniele~~, residenti in Barcellona P. G. ~~via Belfiore 02~~ rappresentati e difesi
dall'avv. ~~Roberto~~ unitamente e non all'avv. ~~Giuseppe~~ ed elettivamente
domiciliati in Barcellona P. G. ~~via Belfiore 02~~ per procura in atti.
ATTORI

CONTRO

COMUNE DI ~~Milazzo~~ in persone del Sindaco p. t. e/o rapp.te legale p. t.. (P. I.:
~~01236640839~~) elettivamente domiciliato in Milazzo via ~~Corso Belfiore 02~~ presso lo studio del
proprio difensore avv. ~~Roberto~~, per procura in atti
CONVENUTO





PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi

IL GIUDICE

All'esito della camera di consiglio;

letti gli atti e verbali di causa;

pronuncia

in nome del Popolo Italiano

SENTENZA

Per i seguenti motivi

La vicenda in esame trae origine da quanto lamentato dagli attori con citazione datata 27.3.2004 con cui chiedevano la condanna del comune convenuto al pagamento della somma di €. 29.829,00 per l'incidente occorso al figlio minore il 2.5.2003 verso le ore 23,45 nella piazzetta giochi antistante il bar ~~gestito dal signor~~.

Si costituiva l'ente convenuto che contestava quanto sostenuto dagli attori e chiedendo così il rigetto di tutte le domande formulate dagli stessi.

La causa era istruita mediante la audizione dei testimoni e poi rimessa alla odierna udienza per la discussione.

Le domande di parte attrice sono infondate e vanno rigettate.

Infatti al termine della audizione dei testimoni la causa è stata rimessa per la precisazione delle conclusioni poiché l'attore non ha provato, in via prioritaria, la relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. La mancanza della prova del nesso causale tra la caduta del minore e l'anomalia della pavimentazione della piazzetta a causa del faretto leggermente sporgente rispetto al normale piano di calpestio, in particolare, determinano il rigetto delle domande attoree.

Infatti il teste ~~gestito dal signor~~, sentita nel corso della udienza del 20.6.2008, ha detto ... posso dire che il ragazzino che giocava insieme ai miei figli, a causa di un faretto rasoterra che però



aveva i bordi che fuoriuscivano dal piano di calpestio di circa 2-3 centimetri, rovina per terra ...; ... posso dire che l'illuminazione c'era ... mi trovavo insieme alla madre di Daniele ... a circa 5 metri ... ed osservavamo i bambini stessi nei loro giochi ...

L'altra teste, ~~██████████~~, sentita nel corso della stessa udienza, ha sostanzialmente confermato gli stessi fatti.

Orbene, considerato che la zona era illuminata e che la madre del minore vigilava mentre il figlio giocava, si può ritenere che nella fattispecie non sussistano responsabilità da parte dell'ente convenuto poiché non ricorre una ipotesi di insidia e/o trabocchetto.

Infatti, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c..

In tale ottica, dagli elementi raccolti, è emersa invece la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia; ciò è sufficiente ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica.

Precisamente, tenuto conto che l'incidente si è verificato in condizioni di luce molto favorevoli e sotto la vigilanza della madre, si può ritenere che lo stesso sia imputabile al comportamento colposo del minore; ovvero al genitore che, percependo il pericolo –ammesso che sussistesse– non è intervenuto pur avendone l'obbligo, con ordinaria diligenza, evitando così l'incidente o quantomeno rendendolo meno dannoso (Cass. III sez. Civile, sentenza 16.05.2013. n.11946).

Tale interpretazione, peraltro, appare logica e concordemente coerente con la ordinanza del 17.12.2008 che, al termine della audizione dei testi, rimetteva la causa per la precisazione delle conclusioni.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, secondo la normativa vigente, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento del processo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Barcellona P. G., già sez. distaccata di Milazzo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande degli attori;
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali, in favore del comune convenuto, che liquida in €. €. 2.738,00 per compensi ex art. 4 comma 5 D. M.

26



55/2014, oltre spese generali ed oneri fiscali, e ciò tenendo conto della relativa complessità del giudizio e delle questioni trattate che hanno determinato la applicazione dei valori minimi ivi previsti;

Così deciso in Barcellona P. G., nella camera di consiglio all'esito della udienza del giorno 8 aprile 2015.

Il G. I. in funzione di giudice unico

GOT Francesco Montera

